

Avv. LUCIANO GHIRGA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PIAZZA PICCININO, 10
TEL. 075.5732555 - Fax 075.5723956
06122 PERUGIA

Avv. CARLO DALLA VEDOVA

Patrocinante in Cassazione

Via Vittorio Bachelet n.12

ROMA

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. Pen. n. 6099/07 RGNR e n. 6671/07 RGGip

a carico di

KNOX Amanda Marie nata a Seattle (U.S.A.) il 9 Luglio 1987, ristretta presso la Casa Circondariale di Perugia, indagata come in atti;

I sottoscritti difensori di fiducia, Avv.to Luciano Ghirga del Foro di Perugia ed Avv.to Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma;

PREMESSO

- che Amanda Knox è ristretta sin dal 9 Novembre 2007, per effetto di ordinanza della S.V. che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, contestualmente alla convalida del fermo del PM, disposto in data 6 Novembre 2007, ex art.384 c.p.p.;
- che la presente istanza viene proposta considerando i fatti sopravvenuti e quelli originari e coevi alla ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione diversa da quella prescelta (Cass. S.U. 8 luglio 1994 28 luglio 1994 n. 11 C.P. 94. 2928) in quanto la lunga custodia in carcere sta provocando alla giovane ed incensurata indagata gravi ed irreparabili danni;
- che non si intende ovviamente ignorare il giudicato cautelare di cui alla sentenza della S.C. n. 990/08 del 1 Aprile 2008, depositata il 21 Aprile successivo; (All.1), il quale, peraltro, copre le questioni dedotte ma non i fatti nuovi o anche quelli preesistenti o acquisiti al procedimento ma non oggetto di specifica valutazione come verrà precisato in prosieguo (Cass. Sez. I, 12 novembre 1993, 15 Gennaio 1994 n. 4836 CED 186091).

La rigorosa misura coercitiva imposta ad una giovane donna straniera assolutamente incensurata, prolungata nel tempo, circa sette mesi, ha ricadute

devastanti sulla psiche della indagata.

Gli avvenimenti del 1 Novembre 2007, gli assunti indizi raccolti dopo quattro giorni di deposizioni (2, 3, 4 e due del 6 Novembre 2007; l'ultima protrattasi per oltre tredici ore resa in "estremo sfinimento"), la certezza della propria estraneità al fatto criminoso, hanno causato per l'indagata uno stato depressivo forse irreversibile.

Si prospettano qui di seguito nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini.

A) Circa gli atti e documenti dichiarati inutilizzabili dalla S.C. con la sentenza 990/08 che sono stati posti a fondamento di assunti gravi indizi di colpevolezza a carico della indagata Knox.

Sul punto la Suprema Corte ha così precisato:

"la Corte osserva che le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che *contra se*, neppure nei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).

Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63, comma secondo c.p.p. è, invece, da escludere nell'ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.

Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di diffidenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Carpanelli)

Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1.45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo *contra alios*, mentre le "dichiarazioni spontanee" delle ore 5.54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata" (pag. 6, 7).

1. Questa perentoria esclusione di documenti fondamentali, sempre richiesta da questa difesa, è radicale cesura a tutta l'impostazione accusatoria della impalcatura probatoria.

La categorica decisione della Suprema Corte rettifica le indagini preliminari nella sua essenza. Su basi illegittime si è costruito un impianto accusatorio errato. Tali macroscopiche violazioni di legge comportano una falsa pista investigativa con conclusioni devianti e danni gravissimi per la indagata.

Questo Giudice, terzo ed imparziale, saprà valutare, per le sue conseguenze, come l'errata modalità di raccolta di "prove" può dare vita a mostruosi indizi.

Ciò si sottolinea, anche, per quanto si dirà in seguito in relazione alla carcerazione preventiva della Knox funzionale ad una sua "maturità".

2. L'ordinanza del Tribunale della Libertà, ricalcando le prospettazioni della Accusa, è tutta sottesa sulla falsa prospettiva di una presunta "confessione" della Knox che sarebbe contenuta nei documenti in esame. Tutti gli elementi dei presunti "gravi indizi di colpevolezza" riportano a quei documenti inutilizzabili.

Conclusivamente, infatti, nella ordinanza del Tribunale della Libertà si dichiara:

"Tali dichiarazioni ed il memoriale rappresentano le sole sue esternazioni utilizzabili contro di lei". (Pag. 18)

È di tutta evidenza che con la espulsione dal processo dei documenti in oggetto, tutta l'Accusa dovrà essere rivista radicalmente.

3. Anche il cosiddetto "memoriale" reso dalla Knox nel tempo, luogo e modalità dei documenti dichiarati inutilizzabili, peraltro soltanto acquisibile ex art.237 c.p.p., ha la stessa sua natura e valenza perché necessitato proprio per chiarire la cosiddetta "dichiarazione spontanea" (dichiarate inutilizzabili).

La Knox ha cercato di spiegare nell'angoscia e nel terrore causato ad una giovane donna dagli avvenimenti e dalle minacciose pronunce, cosa le passava nell'animo.

4. Non si dimentichi, poi, la tendenza di sognatrice della indagata, la sua educazione; il tutto esaltato dal suo stato di eccitamento causato da sostanze psicotrope.

Si è trattato in effetti di un delirio fantastico o immaginario e ciò è costituito da temi inverosimili proposti per paura acuta e per acutissimo bisogno di uscire da una situazione di estrema difficoltà e disagio.

Questa eccitazione psicomotoria è stata provocata intenzionalmente nelle circostanze e con le caratteristiche indicate nel memoriale che hanno provocato una reazione difensiva che in soggetti immaturi comporta situazioni fantastiche e non veritiere.

E' notorio che un fatto espresso in tale confusione psicologica non solo è errato ma abnorme.

Ciò che ha delineato la Knox in quello stato è estrema disperata difesa con adesione indotta a tesi suggerita con valore sottointeso di moneta di scambio ("Ti lascio tornare a casa se sottoscrivi questo atto accusatorio").

Inquadrato in questo contesto, il cosiddetto "memoriale", è esplicativo di uno stato d'animo assolutamente confuso ed in tormento da cui nel modo più radicale non è possibile dedurre quell'elemento certo, univoco e grave definito dal codice per costituire grave indizio di colpevolezza.

B) Circa l'insussistenza dell'indizio in merito al coltello sequestrato in casa del coimputato Sollecito.

5. A seguito del deposito della perizia medico legale dei periti nominati dal GIP Prof. Mariano Cingolati, Prof.ssa Anna Aprile, Prof. Giancarlo Umani Ronchi del 15 Aprile 2008 e della successiva discussione del 19 Aprile 2008, si è pervenuti a conclusioni di sostanziale estraneità del coltello in sequestro in relazione ai fatti di cui al processo.

Ai periti era stato proposto il quesito:

"Se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kercher ed i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanico ed un coltello da cucina".

I periti hanno concordato di esaminare il solo coltello da cucina in quanto le lesioni sono riferibili a "lama monotagliante" e tale caratteristica presenta il coltello in sequestro.

Per la compatibilità tra il coltello e le lesioni è provato in fisica medica che la lunghezza della ferita cutanea è pari alla lunghezza della lama che penetra. Pertanto conoscendo le caratteristiche del coltello o misurando la ferita cutanea si può esprimere un giudizio sulla porzione di lama penetrata e quindi sulla sua compatibilità alla causazione dell'evento.

Le lunghezze delle ferite escludono che siano state provocate da un coltello di quella grandezza e lunghezza.

Ed invero sulla povera vittima sono state riscontrate tre ferite da coltello l'una maggiore a sinistra del collo e le altre due minori.

Per le due minori i periti hanno escluso la riferibilità al coltello in sequestro

“Ad una prima valutazione delle dimensioni (appena 1,4 cm) la lesione potrebbe poco attagliarsi con l’uso di un’arma quale quella in sequestro, con larghezza della lama più che doppia (3 cm). Le stesse considerazioni valgono anche per l’unica lesione presente sulla parte destra del collo (indicata con la sigla IE-17), lunga cm 1,5, con tramite di 4 cm considerata la discrepanza tra larghezza della lama del coltello in sequestro –cm 3- e dimensioni della ferita –cm 1,5 nonché la valutazione comparativa della profondità del tramite (cm 4) e della larghezza della lama ad identica distanza dalla punta, così come riportato nelle due immagine successive.” (pag. 47)

6. I CT di parte, Prof. Carlo Torre e Dr. Walter Patumi, aggiungono che la seconda piccola ferita è prodotta dalla: “impuntatura maggiore della lama nel corso dell’azione di produrre quella”, non è di utilità per l’identificazione del coltello. (Note pag. 7)

La terza piccola ferita è assolutamente incompatibile con il coltello.

“Crediamo di poter tranquillamente escludere che una tale ferita possa essere stata prodotta da un coltellaccio come quello in sequestro, in cui l’altezza della lama a quattro centimetri dalla punta, è dell’ordine di circa due centimetri. Di tale lunghezza (dell’ordine di circa due centimetri) avrebbe dovuto, quindi, essere la ferita cutanea, che, invece, misura la metà” (Note pag. 9, Prof. Torre e Dr. Patumi) (All.3)

Si tratta di un grosso coltello da cucina di lunghezza totale di cm 31,2. La lama è lunga 18 cm e la sua larghezza è di cm 3.

Parimenti la prima lesione non è riferibile al coltello in sequestro, come indicato precisamente dal Prof. Torre.

“La ferita maggiore è del tutto congrua con l’azione di un coltello di dimensioni contenute, con lama lunga meno d’una diecina di centimetri ed alta (al massimo) un paio. Per contro immaginare che essa sia stata prodotta da un coltello con lama lunga quasi venti e che il collo della vittima non sia stato completamente attraversato, prevede che il feritore ne abbia inspiegabilmente controllato la penetrazione, pur nel corso di un’azione insistita, reiterata, energica, esplicitamente volta a scannare.

Lo stesso tipo di coltello di contenute dimensioni si adatta, poi, benissimo alle ferite minori. In particolare a quella di destra che è, invece, del tutto incongrua (è da giudicare incompatibile) con un grosso coltello da cucina come quello in sequestro” (Note pag. 11)

7. Non solo ma proprio uno dei periti nominati (Prof. Umani Ronchi), citando un suo studio, sottolinea la assoluta inattendibilità dei parametri presi in esame:

“Per quanto attiene al rapporto fra le caratteristiche dell’agente lesivo e le dimensioni delle ferite d’ingresso da punta e taglio è da rilevare che i caratteri attinenti alla lunghezza, alla larghezza ed alla profondità della lesione ben raramente possono fornire elementi certi per la identificazione del mezzo che le ha

prodotte" (Umani Ronchi G., Bolino G., Grande A., Marinelli E., - Patologia forense. Giuffrè, Milano, 1964) (Pag. 48)

Ditalché smentendo le proprie conclusioni.

La domanda posta dal GIP richiedeva una risposta che è, per le deduzioni soprariportate, negativa.

Il giudizio conclusivo criptico ed ambiguo, come affermato dai periti durante l'udienza del 19 Aprile 2008, di "non incompatibilità" (per cui due negazioni affermano) è globalmente neutro in quanto si riferisce ad una sola caratteristica "coltello a lama monotagliante" confutato dagli altri elementi emersi nella perizia, e conferma la mancanza di certezza circa il risultato dei periti.

8. Gli elementi, tutti riscontrati dai periti nel caso in esame, concorrono nell'indicare un coltello rilevantemente più piccolo di quello in sequestro.

Pertanto, all'esito della discussione e dopo la valutazione di tutti gli elementi di cui al caso concreto, la risposta al quesito posto dal GIP porta ad un giudizio di esclusione di rapporto tra il coltello e dette lesioni.

C) Circa l'incidente probatorio in punto al computer di proprietà della indagata Knox.

9. La S.V. ha incaricato, il 21 Gennaio 2008, il consulente Prof. Massimo Bernaschi affinché:

"... recuperi dai relativi hard disk tutti i dati in essi presenti con creazione di un clone del singolo hard disk su idoneo supporto magnetico, accerti comunque qualsiasi altra circostanza utile ai fini di giustizia, in particolare accerti anche la causa del blocco intervenuto sul computer".

Per la indagata si trattava di acquisire

"i dati contenuti nell'hard disk marca TOSHIBA modello MK1032GAX matricola 65UT2970S 762 EC.A, della capacità di 100 GB, estratto dal notebook marca TOSHIBA modello Satellite M55 S3262 matricola S/N 75418110K".

Il contenuto del disco (così come quello degli altri in sequestro) non sono stati recuperati.

C'è possibilità di ulteriore indagine rivolgendosi alla stessa Toshiba, produttrice del disco.

In ogni caso, il danneggiamento è riferibile a cause tecniche di maneggiamento ma è esclusa qualsiasi intenzionalità.

Questa difesa richiede che ulteriori indagini siano esperite presso il produttore Toshiba, in quanto i dati sottolineeranno ulteriormente la estraneità della Knox in ogni attività illecita.

D) Circa l'irritualità del preteso elemento giustificativo della custodia cautelare.

10. Si confida che questo Giudice voglia valutare opportunamente la seguente circostanza, acquisita al procedimento ma non esaminata e non oggetto di specifica valutazione nella precedente fase incidentale.

A conclusione della lunga ordinanza del Tribunale delle Libertà del 30 Novembre 2007 quel Giudice concludeva:

“Del resto Amanda è risultata una giovane dalla multiforme personalità, fatta di spigliatezza e scaltrezza, non disgiunta da ingenuità, ma con una forte propensione scenica e un'elevata, si direbbe fatale, capacità di aggregazione.

Si tratta di segnali che impongono il massimo di cautela, in attesa che si compia un processo di acquisizione di una più consapevole maturità.

Le accennate esigenze non possono essere salvaguardate che con la custodia in carcere, ogni altra misura, stante il contesto descritto, lasciando inalterata l'attrattiva e la possibilità della *contaminatio*, della fuga e della reiterazione criminosa, contenibili solo mediante una costante vigilanza.”

Si tratta quindi di aspettare una “maturità”.

La non velata reale motivazione, per la custodia preventiva in carcere della Knox, ripropone un gravissimo melanoma del diritto processuale italiano che la dottrina giusprocessualistica e la giurisprudenza più attenta ha aspramente criticato mirando ad estirparlo dal sistema avendo tale tattica causato danni gravissimi nel recente passato.

11. La misura coercitiva di privazione della libertà non può mai essere un mezzo per ottenere dall'indagato, in situazione di grave angustia psicologica e fisica, indizi, dichiarazioni o prove che peraltro sarebbero tutte viziate “in radice”.

E' di comune conoscenza che purtroppo tale pressione, inflitta ad una persona con caratteristiche soggettive di fragilità e di indecisione, ha portato ad estreme e tragiche soluzioni finali.

La carcerazione preventiva, motivata da una aspettativa di “maturità” dell'indagata, suggerisce altresì un premio futuro e arbitrario qualora tale situazione induca ad una raccolta di prove nell'interesse dell'Accusa,

(“se ti accusi o accusi terzi, anche innocenti, ti scarcerò”).

Questa promessa di futuro “do ut des” non può trovare ingresso in un sistema giudiziario quale quello delineato dalla nostra Costituzione.

12. A monte, peraltro, di tale deduzione vi è la presunzione costituzionale di innocenza, che deve sempre essere tutelata in tutti gradi di giudizio e massimamente quando la persona ristretta, con la qualifica di indagata, ha coercitivamente perduto il massimo bene della libertà rimanendo in attesa dell'esito delle indagini nella disponibilità dell'Accusa. Tale situazione che si protrae da sette mesi appare essere “punitiva” per la Knox, ancora indagata, e non “cautelativa” in attesa di completamento delle indagini a tutela e con le garanzie di legge per l'indagine.

13. Nella situazione in esame per la giovane donna Amanda Knox, studentessa incensurata, straniera in Italia, con caratteristiche di ingenuità tipiche di persone educate nel mondo anglosassone (vedasi in proposito i documenti dichiarati inutilizzabili dalla Suprema Corte), la carcerazione preventiva sta provocando gravissimi danni alle sue condizioni di salute con profondi periodi di depressione.

14. La S.V. vorrà valutare altresì il comportamento schietto e privo di malizia della Knox, nella terribile vicenda della morte della ragazza inglese. Ci si chiede se è obiettivamente comportamento di una colpevole:

I. recarsi la mattina dopo il fatto nella propria casa (casa poi appurata della tragedia) per farsi la doccia, lavarsi i capelli e ritirare un attrezzo con straccio per asciugare una perdita di acqua in casa del Sollecito?

II. fornire immediatamente alla Autorità Giudiziaria dettagli del tutto precisi: porta principale aperta, porta della ragazza inglese chiusa, chiazze di sangue in bagno, defecazione nella tazza del gabinetto più grande?

III. accompagnare sempre spontaneamente il proprio ragazzo e rispondere agli inviti (quattro volte i giorni 2, 3, 4, e 5 Novembre 2007) presso la Questura di Perugia?

IV. ma, soprattutto, non avrebbe potuto, se avesse voluto, lasciare il paese prima di essere fermata?

È questa mai l'attitudine di persona sospettata di così grave delitto?

15. Ad oggi tale situazione ha la durata di oltre sei mesi. E' di tutta evidenza che gli elementi investigativi fondamentali sono stati raccolti.

Le perizie, le prove tecniche, gli incidenti probatori, sono esauriti e le conclusioni

sono state tutte raccolte nel coacervo dell'attività investigativa. Si è in attesa di un ulteriore accertamento tecnico irripetibile presso la Polizia Scientifica di Roma, in data 6 Maggio 2008.

Non si può pensare al prolungamento di uno stato di così forte sofferenza per la indagata, se non per esigenze necessarie inderogabili e tempestive.

Il quadro investigativo istruttorio appare attualmente completo ed ogni ulteriore privazione di libertà per un soggetto costituzionalmente innocente non è giustificato.

E) Circa la possibilità di arresti domiciliari presso la struttura della Caritas

15. I difensori di fiducia, ai fini della completezza di difesa, ritengono loro obbligo esibire a questo GIP altresì la lettera ricevuta dalla Caritas Diocesana il 23 Aprile 2008; con detta lettera il direttore si dichiara disponibile ad accogliere in regime degli arresti domiciliari presso la Comunità "Il Casolare" di Sanfatucchio, sita in località Muffa – Castiglione del Lago (PG), Amanda Knox qualora tale attenuazione della misura cautelare verrà concessa (All.2)

A tale proposito si sottolinea che la comunità indicata sarà responsabile in maniera primaria dell'aiuto assistenziale della Knox ed al recupero della sua salute in quanto la stessa ha fatto uso di droghe leggere.

Non solo, ma detta comunità, con le modalità e prescrizioni che questo Giudice vorrà emettere, offre la massima garanzia per evitare qualsiasi pericolo di fuga con la disponibilità della Knox per ulteriori incombenti procedurali, e nel contempo garantire le attività delle indagini in corso.

La serietà ed il rigore della struttura di San Fatucchio sono peraltro note e sperimentate dai Giudici del Tribunale Penale di Perugia: costituiscono in sintesi una formidabile tutela della indagine in corso, che non sembra prossima alla sua fine, per di più ripetutamente violata in punto di doveroso riserbo istruttorio.

Tenuto anche conto del clamore che tale caso ha suscitato nell'opinione pubblica e soprattutto con il rispetto dell'irrefrenabile impulso di ricerca della libertà che deve essere considerato in questo caso dalla S.V., allo stato dei fatti e del diritto come esposto.

* * *

I sottoscritti difensori

RIVOLGONO ISTANZA

affinché la S.V. voglia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 299 c.p.p
- 1 e 2 comma -

- **In via principale**, revocare la misura cautelare della custodia in carcere in corso di espiazione da parte di Amanda Knox presso la Casa Circondariale di Capanne;
- **In via subordinata**, attenuare la misura medesima previa concessione degli arresti domiciliari da esporsi presso la Caritas Diocesana - Comunità "Il Casolare" sita in San Fatucchio - loc. Muffa - Castiglione del Lago.

Con ogni altra conseguenza e statuizione di legge.

Con ossequio.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia delle sentenze n. 989/08, 990/08 e 991/08 della Suprema Corte di Cassazione del 1 Aprile 2008.
2. Lettera Caritas Diocesana 23 Aprile 2008.
3. Copia CT Prof. Carlo Torre e Dr. Walter Patumi, depositata il 19 Aprile 2008, in sede di incidente probatorio avanti alla S.V.

Roma, Perugia 8 MAGGIO 2008


Avv. Luciano Ghirga


Avv. Carlo Dalla Vedova